

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 953-B

---

## PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO -  
AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI)  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*nella seduta del 28 febbraio 1985*

**MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 28 ottobre 1986 (Stampato n. 1244)*

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCAIOLA, SARTI ADOLFO, SAVIO, LO BELLO, ZOPPI**

Modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965,  
n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni per i  
giochi automatici e semiautomatici

---

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 30 ottobre 1986*

---

## TESTO

APPROVATO DALLA II COMMISSIONE  
PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni amministrative per i giochi automatici e semiautomatici**

## ART. 1.

L'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, è sostituito dal seguente:

« L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Si considerano apparecchi automatici, semiautomatici o elettronici per il gioco d'azzardo quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, dell'Enalotto e del Totip.

Per gli apparecchi automatici, semiautomatici e elettronici da trattenimento e da gioco di abilità il premio può consistere nella ripetizione di una partita e per non più di tre volte.

Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con il pagamento di un'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata ed è disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.

Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi ed, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata ».

## TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni per i giochi automatici e semiautomatici**

## ART. 1.

1. I commi terzo e quarto dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come sostituiti dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, sono sostituiti dai seguenti:

*Identico.*

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici per il gioco d'azzardo quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, dell'Enalotto e del Totip.

Per gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici e elettronici da trattenimento e da gioco di abilità il premio può consistere nella ripetizione di una partita e per non più di tre volte.

Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.

In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19

## ART. 2.

Per la produzione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici rispondenti ai criteri di cui al precedente articolo, dovrà essere concessa apposita licenza da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero dell'interno.

Per l'importazione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici rispondenti ai criteri di cui al precedente articolo, dovrà essere concessa apposita licenza da parte del Ministero del commercio con l'estero, sentito il Ministero dell'interno.

del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ».

## ART. 2.

1. Per la produzione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici rispondenti ai criteri di cui al precedente articolo 1, dovrà essere concessa apposita licenza da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero dell'interno.

2. Per l'importazione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici rispondenti ai criteri di cui al precedente articolo 1, dovrà essere concessa apposita licenza da parte del Ministero del commercio con l'estero, sentito il Ministero dell'interno.

3. Nel caso di mancata acquisizione delle licenze di cui al precedente comma 2, si applicano le pene previste dal quarto capoverso dell'articolo 1 della presente legge.